

Aggiornamento del [n° 272 di Previdenza Flash](#)

Pensioni di inabilità

Incremento fino a 651,51 € mensili

Sentenza Corte costituzionale N° 152 del 23 giugno 2020

Finalmente, dopo tre mesi dalla sentenza della [Corte Costituzionale n° 152 del 23 giugno 2020](#), l'INPS con propria [circolare n° 107 del 23 settembre 2020](#) ha stabilito le modalità per l'erogazione delle maggiorazioni.

Con proprio [messaggio n° 3960 del 28 ottobre 2020](#) l'INPS fornisce ulteriori precisazioni

Qui di seguito una "rapida" lettura dettagliata sulle novità.

Riconoscimento maggiorazione economica

L'INPS riconferma che, gli invalidi civili totali (100%) , i ciechi assoluti e sordi totali, non devono presentare alcuna richiesta in quanto la maggiorazione verrà riconosciuta d'ufficio.

I titolari di pensione di inabilità ai sensi della legge n° 222 del 1984 "inabilità previdenziale" (quella derivante da contribuzione INPS) devono, invece, presentare richiesta all'INPS.

Variazione dei redditi

Nel caso in cui, nel corso del 2020, i redditi che incidono sul diritto alla maggiorazione abbiano subito variazioni e non siano stati segnalati all'INPS, l'INPS non procederà al riconoscimento d'ufficio della maggiorazione.

Quando verrà corrisposta: novembre e, in alcuni casi, dicembre

A differenza di quanto affermato nella precedente circolare, l'INPS prevede che il pagamento potrà avvenire anche con la mensilità di **dicembre**; con il primo pagamento verranno erogati anche gli arretrati dal 20 luglio 2020.

Ergo, se qualche invalido non ha ricevuto l'aumento con la mensilità di novembre dovrà aspettare quella di dicembre.

Importi pensione complessivamente superiori ai 1.000 €

Ai sensi della normativa vigente, ai fini del tracciamento, le pensioni complessivamente superiori ai 1.000 € non possono essere riscosse in contanti ma solo ed esclusivamente mediante accredito su conto corrente postale o bancario o su carta prepagata abilitata o su libretto postale.

Quindi i pensionati che per effetto della maggiorazione hanno diritto ad un importo complessivo - tenendo conto di eventuali altri trattamenti pensionistici - superiore ai 1.000 € mensili, se non ne siano già titolari, devono obbligatoriamente dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata intestati al titolare delle pensioni.

Una volta in possesso dell'IBAN (codice identificativo del conto corrente o altro) il pensionato dovrà comunicarlo immediatamente all'INPS.

Come fare?

1. Variazione delle modalità di pagamento da richiedere all'ufficio postale o sportello bancario dove è stato "aperto" il conto corrente. L'ente pagatore (Banca o Poste) è obbligato a fornire questo servizio e a comunicare all'INPS l'avvenuta variazione.
2. Variazione delle modalità di pagamento utilizzando l'apposito servizio online messo a disposizione dall'INPS sul proprio sito (accesso esclusivamente con PIN dispositivo se già lo si possedeva al 30 settembre 2020 o SPID).
3. Mediante **Patronato INAS**...scelta consigliata in caso di difficoltà!

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"